

Gazzetta ufficiale

L 321

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno

15 dicembre 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2022/2455 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento (UE) 2022/2456 della Commissione, dell'8 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione ⁽¹⁾** 3
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2457 della Commissione, del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi** 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2458 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione** 10

DECISIONI

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2459 del Consiglio, dell'8 dicembre 2022, relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia** 18
- ★ **Decisione (UE) 2022/2460 della Commissione, del 13 dicembre 2022, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia [notificata con il numero C(2022) 9240]** 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2461 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che riconosce il sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione ⁽¹⁾** 38
- ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2022/2462 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾** 42

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2014/194/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 106 del 9.4.2014) ...** 71
- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 167 del 24.6.2022)** 72
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019)** 74
- ★ **Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione, del 30 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW (GU L 316 dell'8.12.2022)** 75

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2022/2455 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2022

regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate ⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- 1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento e conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica a determinate categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo.
- 2) Il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione ⁽³⁾ definisce le categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ritiene soddisfarne di norma le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2022.
- 3) Il 5 settembre 2019, la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento (UE) n. 1217/2010. I dati raccolti nella valutazione suggeriscono che il regolamento (UE) n. 1217/2010 è stato uno strumento utile e che le sue disposizioni rimangono pertinenti per i portatori di interessi. Sulla base dei risultati della valutazione, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche relative all'adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo.
- 4) Per concedere alla Commissione tempo sufficiente per completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo e in virtù del potere conferito alla Commissione dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2821/71, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 dovrebbe essere prorogato di sei mesi.

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) è diventato l'articolo 101 del trattato, senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 85 del trattato CEE o all'articolo 81 del trattato CE si intendono fatti, ove necessario, all'articolo 101 del trattato CE.

⁽²⁾ GU C 405 del 21.10.2022, pag. 53.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).

5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1217/2010.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1217/2010, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 30 giugno 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *'Gazzetta ufficiale dell'Unione europea'*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO (UE) 2022/2456 DELLA COMMISSIONE
dell'8 dicembre 2022

che modifica il regolamento (UE) n. 1218/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate ⁽¹⁾,

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento ⁽²⁾

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- 1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento e conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica a determinate categorie di accordi di specializzazione.
- 2) Il regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione ⁽³⁾ definisce le categorie di accordi di specializzazione che la Commissione ritiene soddisfino di norma le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2022.
- 3) Il 5 settembre 2019, la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento (UE) n. 1218/2010. I dati raccolti nella valutazione suggeriscono che il regolamento (UE) n. 1218/2010 è stato uno strumento utile e che le sue disposizioni rimangono pertinenti per i portatori di interessi. Sulla base dei risultati della valutazione, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche relative all'adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione.
- 4) Per concedere alla Commissione tempo sufficiente per completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi di specializzazione e in virtù del potere conferito alla Commissione dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2821/71, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1218/2010 dovrebbe essere prorogato di sei mesi.
- 5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1218/2010.

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) è diventato l'articolo 101 del trattato, senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 85 del trattato CEE o all'articolo 81 del trattato CE si intendono fatti, ove necessario, all'articolo 101 del trattato CE.

⁽²⁾ GU C 405 del 21.10.2022, pag. 50.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1218/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi di specializzazione (GU L 335, del 18.12.2010, pag. 43).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1218/2010, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso scade il 30 giugno 2023.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2457 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2022****recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 della Commissione, del 6 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

- (1) Con il regolamento (UE) n. 791/2011 ⁽³⁾ il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) A seguito di inchieste antielusione, tali misure sono state estese dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 672/2012 ⁽⁴⁾, n. 21/2013 ⁽⁵⁾ e n. 1371/2013 ⁽⁶⁾ del Consiglio, modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione ⁽⁷⁾, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd e dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 288 del 7.11.2017, pag. 4.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 del Consiglio, del 3 agosto 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 9.8.2011, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 672/2012 del Consiglio, del 16 luglio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di determinati tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (GU L 196 del 24.7.2012, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 21/2013 del Consiglio, del 10 gennaio 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (GU L 11 del 16.1.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari di tali paesi (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 20).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1711 della Commissione, del 13 novembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1371/2013 del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione delle esenzioni concesse ai produttori esportatori indiani (GU L 286 del 14.11.2018, pag. 12).

- (3) Tali misure sono state ulteriormente estese dal regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione ⁽⁸⁾ alle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta leggermente modificati.
- (4) Le misure attualmente in vigore sono state istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione ⁽⁹⁾, che ha concesso un'esenzione a SPG Glass Fibre Pvt. Ltd.

2. PROCEDURA

2.1. Domanda di esenzione

- (5) Il 23 agosto 2021 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese. La domanda è stata presentata dalla società Urja Products Private Limited («richiedente»).
- (6) La domanda conteneva elementi di prova del fatto che il richiedente era un nuovo produttore esportatore e soddisfaceva i criteri per l'esenzione a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, vale a dire: 1) nel periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure, compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 marzo 2013 («periodo dell'inchiesta iniziale»), non ha esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame, 2) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori soggetti alle misure antidumping istituite dal regolamento iniziale, 3) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto oggetto del riesame dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione, e 4) non è stato coinvolto in pratiche di elusione.
- (7) La Commissione ha concluso che la domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base, allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente un'esenzione dalle misure estese.

2.2. Apertura

- (8) Il 20 aprile 2022, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha avviato il riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 al fine di determinare la possibilità di concedere un'esenzione al richiedente. Con lo stesso regolamento la Commissione ha abrogato i dazi antidumping istituiti dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 nei confronti delle importazioni del prodotto oggetto del riesame effettuate dal richiedente e ha chiesto alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare tali importazioni («regolamento di apertura»).

⁽⁸⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 976/2014 della Commissione, del 15 settembre 2014, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 791/2011 sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro leggermente modificati a maglia aperta, anch'essi originari della Repubblica popolare cinese (GU L 274 del 16.9.2014, pag. 13).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/788 della Commissione, del 30 maggio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 134 del 31.5.2018, pag. 5).

⁽¹⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/651 della Commissione, del 20 aprile 2022, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tessuti in fibra di vetro a maglia aperta spediti dall'India, dall'Indonesia, dalla Malaysia, da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure a un produttore esportatore indiano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto produttore esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 119 del 21.4.2022, pag. 68).

- (9) La Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta di riesame. Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale, o con entrambi, entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/651. Non sono pervenute osservazioni o richieste di audizione.

2.3. Prodotto oggetto del riesame

- (10) Il prodotto oggetto del riesame è costituito da tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, spediti dall'India, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari dell'India, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 e 7019699014). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
- (11) I tessuti in fibra di vetro a maglia aperta esistono in maglie di diverse dimensioni e in diversi pesi a metro quadrato e sono principalmente utilizzati come materiale di rinforzo nel settore della costruzione (isolamento termico esterno, rinforzo del suolo e riparazione di muri).

2.4. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (12) L'inchiesta di riesame riguardava il periodo compreso tra il 1° aprile 2012 e il 31 dicembre 2021 («periodo dell'inchiesta di riesame»).

2.5. Inchiesta

- (13) La Commissione ha chiesto al richiedente di compilare un questionario al fine di ottenere le informazioni necessarie ai fini dell'inchiesta. Il richiedente ha risposto al questionario il 2 giugno 2022.
- (14) La Commissione ha in seguito effettuato una visita di verifica presso la sede del richiedente a settembre 2022. La Commissione ha proceduto alla verifica di tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare se il richiedente soddisfacesse le condizioni necessarie.

3. RISULTANZE

- (15) Per quanto riguarda la condizione 1), la Commissione ha fatto riferimento alle precedenti risultanze ⁽¹⁾ secondo cui il richiedente non aveva né prodotto né esportato nell'Unione il prodotto oggetto dell'inchiesta durante il periodo dell'inchiesta iniziale. Di conseguenza si è concluso che la condizione 1) era soddisfatta.
- (16) Per quanto riguarda la condizione 2), l'inchiesta ha individuato diverse società collegate, segnatamente Jayatma Industries Ltd che si occupa di prodotti tessili e di abbigliamento, Mihikita Enterprises Ltd che si occupa del settore dell'edilizia e delle costruzioni e Denis Chem Lab Ltd che si occupa di dispositivi medici. Nessuna di queste società era coinvolta nella produzione, nel trattamento, nella vendita o nell'acquisto del prodotto oggetto dell'inchiesta. Di conseguenza si è concluso che la condizione 2) era soddisfatta.
- (17) Per quanto riguarda la condizione 3), il richiedente ha esportato il prodotto oggetto dell'inchiesta a due società dell'UE nel 2021. Si è pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva la condizione 3).
- (18) Infine nel corso dell'inchiesta è emerso che il richiedente aveva prodotto l'intera quantità che aveva esportato nell'Unione. Si è inoltre constatato che il richiedente non aveva importato alcuna materia prima dalla Cina per la produzione del prodotto oggetto del riesame. L'inchiesta ha pertanto confermato che il richiedente non era coinvolto nelle pratiche di elusione di cui all'articolo 13 del regolamento di base. La Commissione ha di conseguenza concluso che il criterio 4) era soddisfatto.

⁽¹⁾ Conformemente al considerando 50 del regolamento (UE) n. 1371/2013, la Commissione ha constatato che «Urja Products non produce il prodotto oggetto dell'inchiesta».

- (19) La Commissione ha pertanto concluso che il richiedente soddisfaceva i criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base. Il richiedente dovrebbe pertanto essere esentato dalle misure antidumping in vigore conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.
- (20) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.

4. MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

- (21) Alla luce delle risultanze di cui sopra e a norma dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha concluso che il richiedente dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle società esentate dalle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993.
- (22) Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dell'intenzione della Commissione di esentare Urja Products Private Limited dalle misure antidumping in vigore.
- (23) Alle parti è stata offerta la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.
- (24) Il regolamento è conforme al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1993, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/788, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1 È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m², ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 e ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 e 7019 69 90 19) e originari della Repubblica popolare cinese.»;

«3. Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta (attualmente classificati con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90) spediti dall'India e dall'Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14, 7019 66 00 15, 7019 69 90 14 e 7019 69 90 15), ad eccezione di quelli prodotti dalla società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942), dalla società Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051), dalla società SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205) e dalla società Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861), alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese (codici TARIC 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 e 7019 69 90 11) e alle importazioni dei medesimi tessuti a maglia aperta spediti da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi (codici TARIC 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 e 7019 69 90 13).

L'applicazione dell'esenzione concessa alle società Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd e SPG Glass Fibre Pvt. Ltd e Urja Products Private Limited è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell'allegato II del presente regolamento. Qualora la suddetta fattura non sia presentata, si applica il dazio antidumping di cui al paragrafo 1.».

Articolo 2

- 1) Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni, istituita conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/651.
- 2) Non sono riscossi retroattivamente dazi definitivi sulle importazioni registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/2458 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2022****che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 in conformità del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata su altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5,

considerando quanto segue:

- (1) I contingenti di pesca per il 2021 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2020/1579 ⁽²⁾, (UE) 2021/90 ⁽³⁾, (UE) 2021/91 ⁽⁴⁾ e (UE) 2021/92 ⁽⁵⁾ del Consiglio.
- (2) I contingenti di pesca per il 2022 sono stati fissati dai regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888 ⁽⁶⁾, (UE) 2022/109 ⁽⁷⁾ e (UE) 2022/110 ⁽⁸⁾ del Consiglio.
- (3) A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se constata che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, la Commissione procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.
- (4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione ⁽⁹⁾ ha stabilito detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per determinati stock nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2020/1579 del Consiglio, del 29 ottobre 2020, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 362 del 30.10.2020, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1888 del Consiglio, del 27 ottobre 2021, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 384 del 29.10.2021, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2022/109 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

⁽⁹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 della Commissione, dell'11 ottobre 2022, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 67).

- (5) Per alcuni Stati membri, in particolare la Spagna, la Francia, la Lituania e la Polonia, non è stato possibile applicare, con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926, alcune detrazioni dai contingenti di pesca assegnati per gli stock oggetto di superamento poiché nel 2022 tali Stati membri non disponevano di contingenti per detti stock.
- (6) A norma dell'articolo 105, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009, se non è possibile procedere a detrazioni dallo stock oggetto di superamento nell'anno successivo al superamento stesso, in quanto lo Stato membro interessato non dispone di un contingente di pesca per tale stock, è possibile, previa consultazione degli Stati membri interessati, operare detrazioni da altri stock presenti nella stessa zona geografica o aventi lo stesso valore commerciale.
- (7) Conformemente alla comunicazione 2022/C 369/03 della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 ⁽¹⁰⁾ (di seguito "orientamenti"), tali detrazioni dovrebbero essere preferibilmente effettuate su contingenti assegnati per stock pescati dalla stessa flotta che ha superato il contingente.
- (8) Gli Stati membri interessati sono stati consultati per quanto riguarda alcune detrazioni applicabili a contingenti di pesca assegnati per stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento. È pertanto opportuno procedere a detrazioni da tali contingenti di pesca alternativi assegnati a detti Stati membri nel 2022.
- (9) Considerando che la razza chiodata nella zona 7d (RJC/07D.) è una sottospecie dello stock "razze" nella zona 7d (SRX/07D.), la detrazione imputabile all'Irlanda a motivo della pesca eccessiva di razza chiodata nella zona 7d a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 è effettuata sul contingente di pesca per le razze nella zona 7d a disposizione dell'Irlanda per il 2022.
- (10) Nel 2021 il Portogallo ha superato il suo contingente di pesca per l'acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411). Il 22 agosto 2022, il Portogallo ha chiesto di ripartire su un periodo di tre anni la detrazione dovuta, compreso un fattore moltiplicatore di 1,4 a norma dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Conformemente al punto 3, lettera a), degli orientamenti, la ripartizione di una detrazione su due o più anni può essere accettata se il pesce è gestito in maniera sostenibile sulla base dei pareri scientifici pertinenti per lo stock interessato. Secondo le indagini acustiche che monitorano la distribuzione dell'abbondanza e della biomassa di acciuga e secondo lo studio di diversi parametri biologici di tale specie effettuati ogni anno, la biomassa stimata per l'acciuga nel 2022 è aumentata del 64 % rispetto alle indagini del 2021. L'istituto scientifico portoghese IPMA (*Instituto Português do Mar e da Atmosfera*), in collaborazione con l'istituto oceanografico spagnolo IEO (*Instituto Español de Oceanografía*), sta sperimentando una nuova norma di controllo dello sfruttamento basata sulla valutazione della strategia di gestione. In attesa della definizione di un parametro di riferimento del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) prevista per tale stock, si può accettare di ripartire la detrazione su due anni anziché su tre.
- (11) Dagli ultimi dati aggiornati trasmessi dalla Francia il 9 settembre 2022 risulta che il contingente condiviso di una tonnellata assegnato per il 2021 alla voce "Altri" per il marlin bianco nell'Oceano Atlantico (WHM/ATLANT_AMS), fissato dal regolamento (UE) 2021/92 e nell'ambito del quale la Francia è stata autorizzata a pescare, è stato superato. Considerando che la Francia ha dichiarato catture pari a 2 972 kg nell'ambito del suddetto contingente "Altri", a causa di tale superamento dovrebbe essere applicata una detrazione, compreso un fattore moltiplicatore di 1,5 a norma dell'articolo 105, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009, dal contingente di pesca del marlin bianco nell'Oceano Atlantico a disposizione della Francia per il 2022. La detrazione corrispondente dovrebbe pertanto essere aggiunta all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926.
- (12) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926.
- (13) Ulteriori aggiornamenti o correzioni potrebbero aver luogo a seguito dell'individuazione, per l'esercizio in corso o per quelli precedenti, di errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009,

⁽¹⁰⁾ Comunicazione della Commissione relativa agli orientamenti sulle detrazioni dai contingenti a norma dell'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e che sostituisce la comunicazione 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (GU C 369 del 27.9.2022, pag. 3).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti di pesca fissati per il 2022 nei regolamenti (UE) 2021/91, (UE) 2021/1888, (UE) 2022/109 e (UE) 2022/110 di cui all'allegato I del presente regolamento sono ridotti mediante applicazione delle detrazioni su altri stock stabilite nel suddetto allegato.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

La detrazione di 2 954,752 tonnellate applicabile al Portogallo nel 2022 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata nel 2021 sullo stock di acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) è ripartita su un periodo di due anni.

La detrazione annua applicabile è pari a 1 477,376 tonnellate nel 2022 e nel 2023, fatti salvi eventuali ulteriori adeguamenti dei contingenti dovuti a un eventuale superamento successivo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 DA APPLICARE AD ALTRI STOCK

STOCK OGGETTO DI SUPERAMENTO						ALTRI STOCK					
Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantitativo che non può essere detratto dal contingente di pesca per il 2022 per lo stock oggetto di superamento (in kg)	Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantitativo da detrarre dal contingente di pesca per il 2022 per gli altri stock (in kg)
ESP	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	56 667	ESP	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	56 667
ESP	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	19 059	ESP	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	7 627
							REB	1N2AB.	Scorfano atlantico	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	11 432
ESP	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	41 357	ESP	REB	1N2AB.	Scorfano atlantico	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	41 357
FRA	RED	51214S	Scorfani	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14	3 516	FRA	BLI	5B67-	Molva azzurra	6 e 7; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5	3 516
LTU	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	13 592	LTU	MAC	2CX14-	Sgombro	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque del Regno Unito e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14	13 592
POL	MAC	2A34.	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3 e 4	63 850	POL	HER	3D-R30	Aringa	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32	63 850

ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1926 è sostituito dal seguente:

"DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2022 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro	Codice della specie	Codice della zona	Nome della specie	Nome della zona	Contingente iniziale 2021 (in kg)	Sbarchi consentiti 2021 (quantitativo totale adattato in kg) ⁽¹⁾	Totale catture 2021 (quantitativo in kg)	Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti (in %)	Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in kg)	Fattore moltiplicatore ⁽²⁾	Fattore moltiplicatore addizionale ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾ / ⁽⁵⁾	Detrazioni in sospenso dall'anno o dagli anni precedenti ⁽⁵⁾ (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2022 ⁽⁶⁾ e per gli anni successivi (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2022 per gli stock che hanno formato oggetto di superamento ⁽⁷⁾ (quantitativo in kg)	Detrazioni dai contingenti di pesca per il 2022 per altri stock (quantitativo in kg)	Da detrarre dai contingenti di pesca per il 2023 e per l'anno o gli anni successivi (quantitativo in kg)
CYP	SWO	MED	Pesce spada	Mar Mediterraneo	52 230	52 230	55 703	106,65 %	3 473	/	C ⁽⁸⁾	/	3 473	3 473	/	/
DEU	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	33 852 000	17 152 318	18 844 967	109,87 %	1 692 649	/	A ⁽⁸⁾	/	1 692 649	1 692 649	/	/
DNK	COD	03AN.	Merluzzo bianco	Skagerrak	1 515 000	1 556 000	1 598 949	102,76 %	42 949	/	C ⁽⁸⁾	/	42 949	42 949	/	/
DNK	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	49 993 000	49 711 223	51 805 988	104,21 %	2 094 765	/	/	/	2 094 765	2 094 765	/	/
ESP	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	1 e 2b	11 331 000	8 580 172	8 604 667	100,29 %	24 495	/	A ⁽⁸⁾	/	24 495	24 495	/	/
ESP	GHL	1N2AB.	Ippoglosso nero	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	6 000	43 778	729,63 %	37 778	1,00	A	/	56 667	/	56 667	/

ESP	HAD	1N2AB.	Eglefino	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0	19 059	n.p.	19 059	1,00	/	/	19 059	/	19 059	/
ESP	OTH	1N2AB.	Altre specie	Acque norvegesi delle zone 1 e 2	/	0	27 571	n.p.	27 571	1,00	A	/	41 357	/	41 357	/
EST	GHL	N3LMNO	Ippoglossone	NAFO 3LMNO	331 000	502 500	515 085	102,50%	12 585	/	/	/	12 585	12 585	/	/
FRA	RED	51214S	Scorfani	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14	0	0	3 516	n.p.	3 516	1,00	/	/	3 516	/	3 516	/
FRA	WH-M	ATLANT	Marlin bianco	Oceano Atlantico	1 000 (*)	1 000 (*)	2 972	297,20%	1 972	1,00	C	/	2 958	2 958	/	/
GRC	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo	314 030	314 030	322 640	102,74%	8 610	/	C (*)	/	8 610	8 610	/	/
IRL	HER	6AS7BC	Aringa	6aS, 7b, 7c	1 236 000	1 513 457	1 605 894	106,11%	92 437	/	/	/	92 437	92 437	/	/
IRL	RJC	07D.	Razza chiodata	7d	/	0	1 741	n.p.	1 741	1,00	/	/	1 741 ⁽¹⁰⁾	1 741 ⁽¹⁰⁾	/	/
LTU	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	/	452 600	466 192	103,00%	13 592	/	/	/	13 592	/	13 592	/
LVA	SPR	3BCD-C	Spratto	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32	30 845 000	28 709 205	29 084 587	101,31%	375 382	/	C (*)	/	375 382	375 382	/	/

NLD	HER	4AB.	Aringa	Acque del Regno Unito, acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N	46 381 000	45 488 813	46 533 481	102,30 %	1 044 668	/	/	/	1 044 668	1 044 668	/	/
POL	MAC	2A34.	Sgombro	Acque del Regno Unito e acque dell'Unione delle zone 2a, 3 e 4	/	0	63 850	n.p.	63 850	1,00	/	/	63 850	/	63 850	/
PRT	ALF	3X14-	Berici	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14	145 000	136 677	139 363	101,97 %	2 686	/	/	/	2 686	2 686	/	/
PRT	ANE	9/3411	Acciuga	9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	7 829 000	8 752 733	10 863 270	124,11 %	2 110 537	1,40	/	/	2 954 752 ⁽¹⁾	1 477 376 ⁽¹⁾	/	1 477 376 ⁽¹⁾
PRT	ANF	8C3411	Rane pescatrici	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	584 000	648 238	657 235	101,39 %	8 997	/	C ⁽⁸⁾	/	8 997	8 997	/	/
PRT	BFT	AE45WM	Tonno rosso	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo	572 970	572 970	583 215	101,79 %	10 245	/	C ⁽⁸⁾	/	10 245	10 245	/	/
PRT	HKE	8C3411	Nasello	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1	2 483 000	2 093 417	2 207 568	105,45 %	114 151	/	C ⁽⁸⁾	/	114 151	114 151	/	/
SWE	HER	03A.	Aringa	3a	9 498 000	13 085 112	13 223 209	101,06 %	138 097	/	/	/	138 097	138 097	/	/

-
- (¹) Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei regolamenti pertinenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2020 al 2021 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e in conformità all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- (²) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.
- (³) Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.
- (⁴) La lettera "A" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2019, 2020 e 2021. La lettera "C" indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.
- (⁵) Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.
- (⁶) Detrazioni da effettuare nel 2022.
- (⁷) Detrazioni da effettuare nel 2022 che potrebbero essere effettivamente applicate tenuto conto del contingente disponibile al 19 ottobre 2022.
- (⁸) Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.
- (⁹) Contingente disponibile alla voce "Altri" nell'ambito del quale la Francia è stata autorizzata a pescare.
- (¹⁰) Da detrarre dal contingente di pesca per lo stock di razze nella zona 7d (SRX/07D.) a disposizione dell'Irlanda per il 2022.
- (¹¹) Su richiesta del Portogallo, la detrazione dovuta di 2 954 752 kg nel 2022 a seguito del superamento nel 2021 è stata equamente ripartita su un periodo di due anni (2022 e 2023)."
-

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2459 DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2022

relativa all'applicazione di un aumento dei diritti per i visti nei confronti della Gambia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25 *bis*, paragrafo 5, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 25 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione deve valutare regolarmente la cooperazione dei paesi terzi in materia di riammissione. In base alla valutazione eseguita conformemente a tale disposizione, la cooperazione con la Gambia è stata valutata insufficiente. Considerate le misure adottate per migliorare il livello di cooperazione, e le relazioni generali tra l'Unione e la Gambia, la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione è stata ritenuta insufficiente ed è stato pertanto considerato necessario un intervento dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 25 *bis*, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (CE) n. 810/2009, il 7 ottobre 2021 è stata adottata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio ⁽²⁾, in virtù della quale è stata temporaneamente sospesa per alcuni cittadini della Gambia l'applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009.
- (3) A norma dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009, la Commissione ha valutato regolarmente la cooperazione con la Gambia in materia di riammissione dopo l'entrata in vigore della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781. La valutazione indica che non sono stati conseguiti miglioramenti significativi, in quanto la cooperazione in materia di identificazione e rimpatrio rimane problematica, il termine fissato dall'accordo di riammissione UE-Gambia non è stato rispettato e fino al marzo 2022 è rimasta in vigore una moratoria sui rimpatri mediante voli charter, introdotta unilateralmente dalla Gambia. Nonostante alcuni limitati sviluppi, in particolare il rilascio di tre permessi di sbarco per le operazioni di rimpatrio che hanno avuto luogo dopo la sospensione della moratoria introdotta dalla Gambia, la cooperazione in materia di riammissione rimane insufficiente e sono ancora necessari miglioramenti sostanziali e duraturi.
- (4) La Commissione valuta che, nonostante le misure adottate con la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio, la cooperazione della Gambia con l'Unione in materia di riammissione continui a essere insufficiente e occorra pertanto intervenire ulteriormente, lasciando impregiudicata la decisione di esecuzione (UE) 2021/1781.
- (5) L'applicazione graduale di diritti per i visti più elevati per i cittadini della Gambia dovrebbe inviare un chiaro segnale alle autorità gambiane sulla necessità di intraprendere le azioni necessarie per migliorare la cooperazione in materia di riammissione.

⁽¹⁾ GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1781 del Consiglio del 7 ottobre 2021 relativa alla sospensione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio nei confronti della Gambia (GU L 360 dell'11.10.2021, pag. 124).

- (6) È quindi opportuno che siano applicati diritti per i visti pari a 120 EUR, come stabilito dal regolamento (CE) n. 810/2009, ai cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Conformemente a tale regolamento, tali diritti non si applicano ai minori di età inferiore ai 12 anni né dovrebbero applicarsi ai richiedenti per i quali i diritti per i visti non vengono riscossi o l'importo di tali diritti è stato ridotto conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009.
- (7) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che estende il diritto di libera circolazione ai familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, quando raggiungono o accompagnano il cittadino dell'Unione. La presente decisione non dovrebbe pertanto applicarsi ai familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE, né ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e un paese terzo.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero lasciare impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del diritto internazionale, anche in quanto paesi ospitanti organizzazioni intergovernative internazionali o conferenze internazionali convocate dalle Nazioni Unite o da organizzazioni intergovernative internazionali con sede negli Stati membri. Pertanto, l'aumento dei diritti per i visti non dovrebbe applicarsi ai cittadini della Gambia richiedenti il visto nella misura in cui ciò è necessario affinché gli Stati membri adempiano i loro obblighi in qualità di paesi ospitanti tali organizzazioni o conferenze.
- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
- (10) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁵⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁶⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39).

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

⁽⁵⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁶⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁷⁾ Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

- (12) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁸⁾, uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (13) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁰⁾ che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (14) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2011,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente decisione si applica ai cittadini della Gambia soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (UE) 2018/1806.
2. La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia esentati dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 4 o dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/1806.
3. La presente decisione lascia impregiudicata la possibilità di derogare alla riscossione o ridurre l'importo dei diritti per i visti in singoli casi, a norma dell'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 810/2009.
4. La presente decisione non si applica ai cittadini della Gambia che presentano domanda di visto e che sono familiari di un cittadino dell'Unione cui si applica la direttiva 2004/38/CE o ai familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell'Unione in virtù di un accordo concluso tra l'Unione e il paese terzo.
5. La presente decisione lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o da altre organizzazioni intergovernative internazionali con sede in uno Stato membro, o sotto i loro auspici;
 - c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o,

⁽⁸⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁹⁾ Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽¹¹⁾ Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

- d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia, come modificato da ultimo.
6. La presente decisione lascia impregiudicate le misure previste e applicate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/1781.

Articolo 2

Applicazione dei diritti per i visti

I cittadini della Gambia richiedenti il visto pagano diritti per i visti pari a 120 EUR.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

Articolo 4

Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2022

Per il Consiglio
Il presidente
V. RAKUŠAN

DECISIONE (UE) 2022/2460 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2022****relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia***[notificata con il numero C(2022) 9240]***(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 142,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 96/228/CE ⁽¹⁾ la Commissione aveva approvato il regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle zone nordiche della Svezia («regime di aiuti nordici») notificati dalla Svezia a norma dell'articolo 143 dell'atto di adesione al fine di ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione. La decisione 96/228/CE è stata sostituita dalla decisione C(2010) 6050 della Commissione ⁽²⁾. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione (UE) 2018/479 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Poiché la Svezia è stata autorizzata ad attuare il regime di aiuti nordici di cui alla decisione (UE) 2018/479 per un periodo che scade il 31 dicembre 2022, è opportuno adottare una nuova decisione.
- (3) Con lettera del 1° luglio 2022 la Svezia ha notificato alla Commissione la sua proposta di proroga del regime di aiuti nordici. La Svezia ha proposto che la Commissione modifichi la decisione (UE) 2018/479 al fine di continuare il regime prolungandone di un anno la validità, aumentare il valore di riferimento annuo totale (il che implica un certo adeguamento dei livelli di sostegno) e modificare la data in cui la Svezia dovrebbe presentare proposte di modifica e proroga del regime.
- (4) Gli aiuti nazionali a lungo termine di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione intendono garantire il mantenimento dell'attività agricola nelle regioni nordiche come stabilito dalla Commissione.
- (5) Tenuto conto dei fattori di cui all'articolo 142, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione, è opportuno specificare le unità amministrative, raggruppate per sottoregioni, che sono situate a nord del 62° parallelo o ad esso limitrofe e soggette a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile. Queste sottoregioni sono caratterizzate da una densità demografica pari o inferiore a dieci abitanti per chilometro quadrato, da una superficie agricola utilizzata (SAU) pari o inferiore al 10 % della superficie totale del comune e da una proporzione della SAU a seminativo destinata all'alimentazione umana pari o inferiore al 20 %. Per quanto riguarda le sottoregioni intercluse in tali zone, è opportuno inserirle nell'elenco anche se non presentano le stesse caratteristiche.

⁽¹⁾ Decisione 96/228/CE della Commissione, del 28 febbraio 1996, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (GU L 76 del 26.3.1996, pag. 29).

⁽²⁾ Decisione C(2010) 6050 della Commissione, dell'8 settembre 2010, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2018/479 della Commissione, del 20 marzo 2018, relativa al regime di aiuti nazionali a lungo termine in favore dell'agricoltura delle zone nordiche della Svezia (GU L 79 del 22.3.2018, pag. 55).

- (6) Al fine di facilitare l'amministrazione del regime e di allinearla al sostegno concesso a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è opportuno includere nelle zone che ricevono aiuti ai sensi della presente decisione gli stessi comuni appartenenti alla zona delimitata a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e dell'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 nell'ambito del piano strategico della PAC per l'attuazione della politica agricola comune in Svezia 2023-2027.
- (7) Come periodo di riferimento per l'esame dello sviluppo della produzione agricola e del livello di sostegno globale si dovrebbe assumere, sulla scorta delle statistiche nazionali disponibili e al fine di garantire l'applicazione uniforme a tutti i settori di produzione, l'anno 1993.
- (8) Secondo l'articolo 142 dell'atto di adesione, l'importo totale degli aiuti concessi dovrebbe essere sufficiente a mantenere l'attività agricola nelle zone nordiche della Svezia, ma il sostegno globale non dovrebbe superare il livello di sostegno accertato durante un periodo di riferimento precedente all'adesione da determinare. Al fine di concedere il sostegno di cui all'articolo 142 dell'atto di adesione a un livello adeguato, tenendo conto dei costi di produzione attuali senza però superare il livello di sostegno accertato durante il periodo di riferimento precedente all'adesione, è opportuno, in fase di determinazione del livello massimo consentito di aiuti a norma di tale articolo, considerare l'andamento dell'indice dei prezzi al consumo in Svezia dal 1993 al 2022.
- (9) Di conseguenza, sulla base dei dati dal 1993 alla fine del mese di aprile 2022, l'importo massimo degli aiuti annuali dovrebbe essere fissato a 473,75 milioni di SEK, calcolati come media del periodo di sei anni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028.
- (10) Al fine di semplificare il regime di aiuti nordici e di consentire alla Svezia una certa flessibilità nel distribuire gli aiuti a settori di produzione differenti, è opportuno fissare un importo massimo di aiuti medi annuali per il sostegno totale, compreso un sostegno massimo separato per la produzione e il trasporto di latte vaccino per garantire una distribuzione equilibrata del sostegno.
- (11) L'aiuto dovrebbe essere concesso con cadenza annuale sulla base dei fattori di produzione (unità di bestiame ed ettari), ad eccezione del latte vaccino per cui dovrebbe essere concesso sulla base delle unità di produzione (chilogrammi) entro i limiti totali stabiliti dalla presente decisione.
- (12) Al fine di permettere di reagire tempestivamente alla volatilità dei prezzi di produzione agricola e di mantenere le attività agricole nelle zone nordiche della Svezia, è opportuno consentire alla Svezia di stabilire, per ciascun anno civile, l'importo degli aiuti per settore all'interno di una categoria di aiuti e per unità di produzione.
- (13) A questo riguardo, la Svezia dovrebbe differenziare gli aiuti delle zone nordiche e fissare gli importi degli aiuti annuali in base alla gravità degli svantaggi naturali, agli altri obiettivi e a criteri trasparenti e giustificati connessi agli obiettivi stabiliti all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione, ossia mantenere produzioni e trasformazioni tradizionali primarie particolarmente idonee alle condizioni climatiche delle regioni in causa, migliorare le strutture di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, agevolare lo smercio dei medesimi e garantire la tutela dell'ambiente e il mantenimento dello spazio naturale.
- (14) Gli aiuti dovrebbero essere erogati annualmente in base al numero effettivo dei fattori di produzione ammissibili. Alla Svezia dovrebbe tuttavia essere consentito di erogare gli aiuti per il latte vaccino, le galline ovaiole e i suini da macello, nonché per il trasporto del latte vaccino, in rate mensili. Gli aiuti per il latte vaccino devono essere basati sulla produzione effettiva per garantire la continuità della produzione.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- (15) La sovracompensazione ai produttori dovrebbe essere evitata e i pagamenti indebiti dovrebbero essere recuperati tempestivamente e comunque al più tardi entro il 1° giugno dell'anno successivo.
- (16) Come stabilito dall'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione, gli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione non dovrebbero condurre a un aumento della produzione globale tale da superare il livello tradizionale di produzione nella zona coperta dal regime di aiuti nordici.
- (17) È pertanto opportuno stabilire un numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per ciascuna categoria di aiuti e un massimale annuo ammissibile per la produzione di latte vaccino a un livello pari o inferiore a quello dei periodi di riferimento.
- (18) Se il numero di fattori di produzione per una categoria o il volume della produzione di latte vaccino eccede il livello massimo stabilito per un dato anno, per rispettare le medie quinquennali, il numero di fattori di produzione ammissibili o il volume di latte vaccino dovrebbe essere ridotto di un corrispondente numero di fattori di produzione nell'anno civile successivo all'anno in cui il massimale è stato superato, ad eccezione degli aiuti a favore del trasporto del latte vaccino, delle galline ovaiole, dei maiali da macello e del latte vaccino, per i quali l'importo ammissibile può essere ridotto di un importo corrispondente all'eccedenza dell'ultimo mese dell'anno in cui il massimale è stato superato.
- (19) Poiché la notifica alla Commissione delle proposte di proroga e di modifica degli aiuti autorizzati ai sensi della presente decisione dovrebbe consentire una tempestiva preparazione della valutazione del regime, è necessario consentire che tale notifica sia effettuata nello stesso anno della relazione quinquennale e prorogare da cinque a sei anni la durata di validità dell'autorizzazione del regime di aiuti nordici.
- (20) A norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Svezia presenterà alla Commissione le informazioni sull'attuazione e gli effetti degli aiuti. Al fine di valutare meglio gli effetti a lungo termine degli aiuti e di fissare i livelli degli stessi come medie pluriannuali, è opportuno riferire sugli effetti socioeconomici degli aiuti ogni cinque anni e presentare relazioni annuali contenenti informazioni finanziarie e di altra natura necessarie a garantire che le condizioni stabilite nella presente decisione siano rispettate.
- (21) È opportuno specificare le norme applicabili alle modifiche al regime introdotte dalla Commissione o proposte dalla Svezia al fine di tutelare le legittime aspettative dei beneficiari degli aiuti e garantire la continuità del regime cosicché possano essere perseguiti in modo efficace gli obiettivi dell'articolo 142 dell'atto di adesione.
- (22) La Svezia dovrebbe garantire che siano adottate misure di controllo appropriate nei confronti dei beneficiari degli aiuti. Al fine di assicurare l'efficacia delle misure di controllo e la trasparenza dell'attuazione del regime di aiuti nordici, tali misure dovrebbero essere quanto più possibile allineate a quelle attuate nell'ambito della politica agricola comune.
- (23) Al fine di conseguire l'obiettivo di mantenere la produzione, come indicato dall'articolo 142 dell'atto di adesione, e di facilitare la gestione del sostegno, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2023.
- (24) Per motivi di chiarezza, è opportuno abrogare la decisione (UE) 2018/479. È opportuno stabilire misure transitorie relative alle relazioni sul sostegno a norma dell'articolo 142 dell'atto di adesione erogato nel periodo 2018-2022 nell'ambito della decisione (UE) 2018/479 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Aiuti autorizzati

1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 la Svezia è autorizzata ad attuare il regime di aiuti a lungo termine in favore dell'agricoltura nelle proprie zone nordiche figuranti nell'allegato I.
2. L'importo totale degli aiuti concessi non può superare 473,75 milioni di SEK per anno civile. I massimali annuali sono considerati medie annuali degli aiuti concessi nel corso dei sei anni civili coperti dalla presente decisione.

3. Le categorie di aiuti e i settori di produzione per ciascuna categoria, i massimali medi annuali consentiti, specificati al paragrafo 2, compresi i massimali separati per la produzione e il trasporto di latte vaccino, nonché il numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili per categoria di aiuti sono stabiliti nell'allegato II.

4. Gli aiuti sono concessi in base ai fattori o ai volumi di produzione ammissibili come segue:

- a) per chilogrammo di latte effettivamente prodotto nel caso della produzione di latte vaccino;
- b) per unità di bestiame nel caso del settore zootecnico;
- c) per ettaro di colture e produzione orticola, comprese le bacche;
- d) a titolo di compensazione per i costi effettivi sostenuti nel caso del trasporto di latte vaccino, al netto di qualsiasi altro sostegno pubblico per gli stessi costi.

Gli aiuti legati ai volumi di produzione possono essere concessi soltanto per la produzione di latte vaccino e non possono essere legati in alcun caso alla produzione futura.

I coefficienti di conversione in unità di bestiame per i vari tipi di animali figurano nell'allegato II.

5. In conformità al paragrafo 3 ed entro i limiti di cui all'allegato II, la Svezia differenzia gli aiuti nelle proprie zone nordiche e fissa gli importi degli aiuti annuali per fattore di produzione, costo o unità di produzione sulla base di criteri oggettivi connessi alla gravità degli svantaggi naturali e degli altri fattori che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 142, paragrafo 3, terzo comma, dell'atto di adesione.

Articolo 2

Periodi di riferimento

Il periodo di riferimento di cui all'articolo 142, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, dell'atto di adesione è il 1993, sia per le quantità sia per il livello del sostegno di cui all'articolo 1 della presente decisione.

Articolo 3

Condizioni di concessione dell'aiuto

1. La Svezia stabilisce, entro i limiti disposti dalla presente decisione, le condizioni per la concessione degli aiuti alle varie categorie di beneficiari. Tali condizioni includono i criteri di ammissibilità e di selezione applicati e assicurano la parità di trattamento dei beneficiari.

2. Gli aiuti sono erogati ai beneficiari sulla base di fattori di produzione effettivi o, per quanto riguarda la produzione di latte vaccino, sui quantitativi effettivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

3. Gli aiuti sono erogati annualmente, ad eccezione degli aiuti a favore del latte vaccino, del trasporto di latte vaccino, delle galline ovaiole e dei maiali da macello che possono essere versati in rate mensili.

4. Il superamento dei massimali annuali per i fattori di produzione o per i volumi ammissibili agli aiuti di cui all'allegato II prevede una riduzione corrispondente del numero dei fattori di produzione nell'anno successivo al superamento se gli aiuti sono pagati in rate annuali o nell'ultimo mese dell'anno se gli aiuti sono pagati mensilmente.

5. La Svezia adotta misure appropriate per prevenire il superamento di cui al paragrafo 4 quando questo appaia probabile sulla base di proiezioni statistiche ufficiali o ufficialmente verificate.

6. Il pagamento eccessivo o indebito a favore di un beneficiario è recuperato deducendo gli importi corrispondenti dagli aiuti pagati al beneficiario nell'anno successivo o è altrimenti recuperato in quell'anno se al beneficiario non è dovuto alcun aiuto. Gli importi indebiti sono recuperati entro il 1° giugno dell'anno successivo.

*Articolo 4***Disposizioni relative alle informazioni ed ai controlli**

1. Tra le informazioni fornite a norma dell'articolo 143, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Svezia presenta alla Commissione, ogni anno entro il 1° giugno, le informazioni sull'erogazione degli aiuti concessi nell'ambito della presente decisione nel corso dell'anno civile precedente.

Queste informazioni riguardano in particolare:

- a) l'individuazione dei comuni in cui gli aiuti sono stati erogati per mezzo di una mappa dettagliata e, ove necessario, di altri dati;
- b) la produzione totale, relativa all'intero anno di riferimento, per le sottoregioni ammissibili all'aiuto nell'ambito della presente decisione, con l'indicazione delle quantità per ciascuno dei prodotti specificati nell'allegato II;
- c) il numero totale di fattori di produzione e le quantità, il numero di fattori di produzione e le quantità ammissibili all'aiuto e il numero di fattori di produzione e le quantità che beneficiano di un sostegno per settore di produzione specificato nell'allegato II con una ripartizione per prodotto per ciascun settore, compresa l'indicazione di eventuali superamenti dei massimali annuali consentiti per i fattori di produzione e le quantità, nonché la descrizione delle eventuali misure adottate per evitare tale superamento;
- d) il totale degli aiuti erogati, l'importo totale degli aiuti per categoria di aiuti e il tipo di produzione, gli importi versati ai beneficiari per fattore di produzione/altra unità, nonché i criteri per la differenziazione degli importi degli aiuti in base alla sottoregione e al tipo di azienda agricola o ad altre considerazioni;
- e) il sistema di erogazione applicato con i dettagli riguardanti eventuali anticipi sulla base di stime, pagamenti finali nonché pagamenti eccessivi rilevati e il relativo recupero;
- f) gli importi degli aiuti erogati ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio nelle unità amministrative interessate dalla presente decisione;
- g) i riferimenti alla legislazione nazionale con cui viene data attuazione agli aiuti.

2. Entro il 1° giugno 2028 la Svezia presenta alla Commissione, oltre alla relazione annuale relativa all'anno 2027, la relazione sul periodo quinquennale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027.

La relazione indica in particolare:

- a) il totale degli aiuti erogati durante il periodo quinquennale e la loro distribuzione tra le categorie di aiuti, i tipi di produzione e le sottoregioni;
- b) per ciascuna categoria di aiuto i volumi totali di produzioni per anno e per il periodo quinquennale, il numero di fattori di produzione e i livelli di reddito degli agricoltori nelle zone ammissibili all'aiuto;
- c) l'andamento della produzione agricola, della trasformazione e della commercializzazione nel contesto socioeconomico delle zone nordiche;
- d) gli effetti degli aiuti sulla tutela dell'ambiente e sulla salvaguardia dello spazio naturale;
- e) le proposte di sviluppo degli aiuti a medio termine sulla base dei dati riportati nella relazione.

3. La Svezia fornisce i dati in una forma compatibile con le norme statistiche utilizzate dall'Unione.

4. La Svezia prende i provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione e per i controlli opportuni nei confronti dei beneficiari.

5. Le misure di controllo sono armonizzate, per quanto possibile, con i sistemi di controllo applicati nell'ambito dei regimi di sostegno dell'Unione.

*Articolo 5***Applicazione delle modifiche**

1. Sulla base delle informazioni sul regime di sostegno di cui all'articolo 4 e tenuto conto del contesto nazionale e unionale della produzione agricola, nonché degli altri fattori pertinenti, entro il 1° luglio 2028 la Svezia presenterà alla Commissione proposte appropriate per prorogare e modificare gli aiuti autorizzati nell'ambito della presente decisione.
2. Qualora la Commissione decidesse di modificare la presente decisione, segnatamente in funzione di eventuali cambiamenti delle organizzazioni comuni di mercato o del regime di sostegno diretto o di modificazioni delle aliquote di aiuti di Stato autorizzati nel settore agricolo, qualsiasi modificazione degli aiuti autorizzati dalla presente decisione può essere applicata soltanto a decorrere dall'anno successivo a quello dell'adozione di detta modificazione.

*Articolo 6***Abrogazione**

La decisione (UE) 2018/479 è abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, l'articolo 4, paragrafo 2, di tale decisione continua ad applicarsi agli aiuti concessi nell'ambito della stessa nel periodo 2018 - 2022.

*Articolo 7***Applicazione**

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2023.

*Articolo 8***Destinatario**

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2022

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO I

SOTTOREGIONE 1

Provincia	Comune	Parrocchia
Dalarna	Älvdalen	Idre
Jämtland	Krokom	Hotagen
	Strömsund	Frostviken
	Åre	Åre
		Kall
		Undersåker
	Berg	Storsjö
	Härjedalen	Linsell
		Hede
		Ljusnedal
		Tännäs
Västerbotten	Storuman	Tärna
	Sorsele	Sorsele
	Dorotea	Risbäck
	Vilhelmina	Vilhelmina
Norrbottn	Arvidsjaur	Arvidsjaur
	Arjeplog	Arjeplog
	Jokkmokk	Jokkmokk
		Porjus
	Pajala	Muonionalusta
		Junosuando
	Gällivare	Gällivare
		Nilivaara
		Malmberget
	Kiruna	Jukkasjärvi
		Vittangi
		Karesuando
Zona agricola sottoregione 1		6 700 ha

SOTTOREGIONE 2

Provincia	Comune	Distretto
Dalarna	Malung	Lima
		Transtrand
	Älvdalen	Särna
Västernorrland	Örnsköldsvik	Trehörningsjö

Jämtland	Ragunda	Borgvattnet
		Stugun
	Bräcke	Bräcke
		Nyhem
		Håsjö
		Sundsjö
		Revsund
		Bodsjö
	Krokom	Näskott
		Aspås
		Ås
		Laxsjö
		Föllinge
		Offerdal
		Alsen
	Strömsund	Ström
		Alanäs
		Gåxsjö
		Hammerdal
		Bodum
		Tåsjö
	Åre	Mattmar
		Mörsil
		Hallen
	Berg	Berg
		Hackås
		Oviken
		Myssjö
		Åsarne
		Klövsjö
		Rätan
	Härjedalen	Sveg
		Vemdalen
		Ängersjö
		Lillhärdal
	Östersund	Östersund
		Frösö
		Sunne
		Näs

Västerbotten	Vindeln	Lockne
		Marieby
		Brunflo
		Kyrkås
		Lit
		Häggenås
		Vindeln
		Åmsele
		Norsjö
		Malå
		Storuman
		Sorsele
		Dorotea
Norrbottn	Gällivare	Åsele
		Fredrika
		Lycksele
		Björksele
		Örträsk
		Boliden
		Fällfors
		Jörn
		Kalvträsk
		Vuollerim
		Svanstein
		Pajala
		Korpilombolo
Tärendö		
Zona agricola sottoregione 2		46 600 ha

SOTTOREGIONE 3

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Torsby	Södra Finnskoga
Dalarna	Älvdalen	Älvdalen
Gävleborg	Nordanstig	Hassela
	Ljusdal	Hamra
		Los
		Kårböle

Västernorrland	Ånge	Haverö
	Timrå	Ljustorp
	Härnösand	Stigsjö
		Viksjö
	Sundsvall	Indal
		Holm
		Liden
	Kramfors	Nordingrå
		Vibyggerå
		Ullånger
		Torsåker
	Sollefteå	Graninge
		Junsele
		Edsele
		Ramsele
	Örnsköldsvik	Örnsköldsvik
Anundsjö		
Skorped		
Sidensjö		
Nätra		
Själevad		
Mo		
Gideå		
Björna		
Ragunda		
Jämtland	Bräcke	Hällesjö
	Krokom	Rödön
	Strömsund	Fjällsjö
	Åre	Marby
	Härjedalen	Älvros
		Överhogdal
Ytterhogdal		
Västerbotten	Östersund	Norderö
	Nordmaling	Nordmaling
	Bjurholm	Bjurholm
	Robertsfors	Bygdeå
		Nysätra
	Vännäs	Vännäs
	Umeå	Umeå Landsförsamling

Norrbotten	Skellefteå	Tavelsjö Sävar Skellefteå Landsförsamling Kågedalen Byske Lövånger Burträsk	
	Överkalix	Överkalix	
	Kalix	Nederkalix	
	Övertorneå	Töre Övertorneå	
	Älvsbyn	Hietaniemi Älvsby	
	Luleå	Luleå Domkyrkoförsamling Örnäset Nederluleå Råneå	
	Piteå	Piteå Stadsförsamling Hortlax Piteå Landsförsamling	
	Boden	Norrfjärden Överluleå Gunnarsbyn Edefors Sävast	
	Haparanda	Nedertorneå-Haparanda Karl Gustav	
	Zona agricola sottoregione 3		108 650 ha

SOTTOREGIONE 4

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Torsby	Lekvattnet
		Nyskoga
		Norra Finnskoga
Filipstad	Hagfors	Dalby
		Norra Ny
		Rämnen
		Gustav Adolf

Dalarna	Vansbro	Järna
		Nås
		Äppelbo
	Malung	Malung
	Rättvik	Boda
		Ore
	Orsa	Orsa
	Mora	Våmhus
		Venjan
		Bjursås
Gävleborg	Falun	Säfsnäs
	Ludvika	Ovanåker
	Ovanåker	Voxna
		İlsbo
		Harmånger
		Jättendal
		Gnarp
		Bergsjö
	Ljusdal	Ljusdal
		Färila
Västernorrland		Ramsjö
	Bollnäs	Järvsö
		Rengsjö
		Undersvik
		Arbrå
	Hudiksvall	Bjuråker
	Ånge	Borgsjö
		Torp
	Timrå	Timrå
		Hässjö
	Tynderö	
	Härnösands Domkyrkoförsamling	
	Högsjö	
	Häggdånger	
	Säbrå	
	Hemsö	
	Sundsvalls Gustav Adolf	
	Skönsmon	

		Skön Alnö Sättna Selånger Stöde Tuna Attmar Njurunda Gudmundrå Nora Skog Bjärträ Styrnäs Dal Ytterlännäs Sollefteå Sollefteå Multrä Långsele Ed Resele Helgum Ådals-Liden Boteå Överlännäs Sånga Örnsköldsvik Arnäs Grundsunda Fors Umeå Stadsförsamling Teg Ålidhem Holmsund Hörnefors Holmön Umeå Maria Skellefteå Sankt Olov Skellefteå Sankt Örjan Bureå
Jämtland Västerbotten	Kramfors Sollefteå Örnsköldsvik Ragunda Umeå Skellefteå	
Zona agricola sottoregione 4		69 050 ha

SOTTOREGIONE 5

Provincia	Comune	Distretto
Värmland	Kil	Boda
	Eda	Eda
		Järnskog
		Skillingmark
		Köla
		Fryksände
	Torsby	Vitsand
		Östmark
	Grums	Värmskog
		Årjäng
	Årjäng	Silbodal
		Sillerud
		Karlanda
		Holmedal
		Blomskog
		Trankil
		Västra Fågelvik
		Töcksmark
		Östervallskog
		Gräsmark
		Lysvik
		Gåsborn
		Hagfors
	Ekshärad	
	Arvika	Norra Råda
		Sunnemo
		Arvika Östra
		Arvika Västra
		Stavnäs
		Högerud
		Glava
		Bogen
		Gunnarskog
Ny		
Älgå		
Mangskog		
Säffle	Brunskog	
	Svanskog	

Dalarna	Gagnef	Långserud
		Mockfjärd
		Gagnef
	Leksand	Floda
		Leksand
		Djura
		Ål
		Siljansnäs
	Rättvik	Rättvik
	Mora	Mora
	Falun	Sollerön
		Svärdsjö
	Gävleborg	Ockelbo
Ockelbo		
Ovanåker		Alfta
Gävle		Hamrånge
		Söderhamn
Söderhamn		Sandarne
		Skog
		Ljusne
		Söderala
		Bergvik
		Mo
		Trönö
		Norråla
	Bollnäs	Bollnäs
	Bollnäs	Segebersta
		Hanebo
	Hudiksvall	Hudiksvall
		Idenor
Hälsingtuna		
Rogsta		
Njutånger		
Enånger		
Delsbo		
Norrbo		
Forsa		
Hög		
Zona agricola sottoregione 5		72 300 ha

ALLEGATO II

	Aiuto medio massimo annuale per il periodo di sei anni dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 (in milioni di SEK)	Numero massimo annuale di fattori di produzione ammissibili ⁽¹⁾
Aiuti a favore del latte vaccino e del trasporto di latte vaccino		450 000 tonnellate per ciascuna categoria di aiuti
Capre, maiali da macello, scrofe, galline ovaiole		17 000 UB
Frutti rossi, verdura e patate		3 660 ettari
AIUTI TOTALI	473,75 ⁽²⁾	

(¹) Tasso di conversione in unità di bestiame (UB): una capra è pari a 0,20 UB, una gallina ovaiole a 0,01 UB, una scrofa a 0,33 UB e un maiale da macello a 0,10 UB.

(²) Di cui un sostegno massimo di 443,44 milioni di SEK può essere concesso alle categorie latte vaccino e trasporto di latte vaccino.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2461 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2022

che riconosce il sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto delle disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ⁽¹⁾ (la «direttiva»), in particolare l'articolo 30, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce prescrizioni per determinati combustibili, segnatamente biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato. Tali prescrizioni garantiscono che i suddetti combustibili possano essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva solo se sono stati prodotti in modo sostenibile e se consentono di ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. L'articolo 29 della direttiva stabilisce criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Inoltre, l'articolo 26 della direttiva e il regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione ⁽²⁾ stabiliscono i criteri per determinare: i) quali materie prime per biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa presentano un rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni; e ii) quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a rischio elevato di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni soddisfano determinate condizioni per cui possono essere certificati come a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti. L'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva impone agli operatori economici di inserire in una banca dati dell'Unione le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità di determinati carburanti rinnovabili (biocarburanti, biogas e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica) e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti.
- (2) La direttiva (UE) 2018/2001 contiene inoltre norme per calcolare il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili agli obiettivi stabiliti nel settore dei trasporti. In particolare, l'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva dispone le modalità di calcolo del contributo, sia quando l'energia elettrica è usata direttamente per alimentare i veicoli elettrici sia quando è usata per produrre carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per i trasporti.
- (3) I sistemi volontari rivestono un ruolo importante nel dimostrare la conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi. Ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari possono essere utilizzati per: i) certificare la conformità di tutti i combustibili prodotti a partire da biomassa, compresi i combustibili gassosi e solidi, ai criteri di sostenibilità stabiliti nella direttiva; ii) fornire dati accurati sulla riduzione di emissioni di gas a effetto serra; iii) certificare la conformità dei carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e dei carburanti derivanti da carbonio riciclato ai rispettivi

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/807 della Commissione, del 13 marzo 2019, che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle materie prime a elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni per le quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione in terreni che presentano elevate scorte di carbonio e la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni (GU L 133 del 21.5.2019, pag. 1).

criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; e iv) dimostrare la conformità alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva relative al calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. I sistemi volontari possono servire a dimostrare che gli operatori economici inseriscono nella banca dati dell'Unione o nazionale informazioni corrette su alcuni carburanti rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva. È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) In applicazione dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2018/2001, se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) Il 28 agosto 2020 il sistema «KZR INiG» ha presentato alla Commissione una richiesta di riconoscimento a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. In seguito alla richiesta, la Commissione ha condotto una valutazione del sistema, individuando alcuni problemi che hanno impedito di considerarlo compatibile con i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29 della direttiva. Nella nuova richiesta di riconoscimento del 25 giugno 2021 il sistema è risultato opportunamente modificato. Nella sua valutazione, la Commissione ha concluso che il sistema: i) contemplava adeguatamente i criteri di sostenibilità per la biomassa agricola di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001; ii) conteneva dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; e iii) applicava un metodo del bilancio di massa conformemente alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2018/2001. La Commissione ha tuttavia ritenuto che il sistema non contemplasse adeguatamente i criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001. La decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione ⁽³⁾ ha pertanto riconosciuto che il sistema «KZR INiG» dimostra la conformità solo alle disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.
- (6) Il sistema «KZR INiG» è stato ulteriormente modificato per garantire che anche i criteri di sostenibilità per la biomassa forestale di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 fossero adeguatamente contemplati. Dopo le ulteriori modifiche, nella nuova richiesta di riconoscimento presentata il 23 settembre 2022 si è tenuto adeguatamente conto di tutte le questioni in sospeso precedentemente individuate.
- (7) Il sistema «KZR INiG» copre le seguenti materie prime: biomassa agricola, biomassa forestale, rifiuti e residui. Il sistema copre anche tutti i tipi di combustibili. Geograficamente è di portata mondiale e comprende l'intera catena di custodia (per il biometano fino all'unità di produzione). La Commissione ha riesaminato il regime «KZR INiG» dopo la nuova richiesta di riconoscimento del 23 settembre 2022 e ha constatato che: i) contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001; ii) contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva; e iii) applica un metodo del bilancio di massa conformemente alle disposizioni dell'articolo 30, paragrafi 1 e 2, della direttiva.
- (8) La valutazione della Commissione non tiene conto dell'atto di esecuzione che stabilisce orientamenti per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 da adottare a norma dell'articolo 29, paragrafo 8, della direttiva ⁽⁴⁾. Questo aspetto del sistema «KZR INiG» sarà pertanto riesaminato.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/603 della Commissione dell'8 aprile 2022 relativa al riconoscimento del sistema «KZR INiG» per dimostrare il rispetto dei requisiti della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per i biocarburanti, i bioliquidi, i combustibili da biomassa, i carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica e i carburanti derivanti da carbonio riciclato (GU L 114 del 12.4.2022, pag. 185).

⁽⁴⁾ Il regolamento di esecuzione che fornisce orientamenti per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva (UE) 2018/2001 ha ricevuto il parere positivo del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa il 14 settembre 2022, ma non è ancora stato adottato ufficialmente.

- (9) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione ⁽³⁾ sarà applicabile solo a decorrere dal 30 dicembre 2023. Il sistema «KZR INiG» dovrebbe essere riesaminato alla luce del nuovo regolamento di esecuzione.
- (10) Nel suo esame la Commissione ha constatato che il sistema «KRZ INiG» rispetta adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.
- (11) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno che un unico atto della Commissione definisca in modo completo tutti i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che si ritiene il sistema «KZR INiG» copra adeguatamente. È pertanto opportuno sostituire la decisione di esecuzione (UE) 2022/603.
- (12) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito Europa della Commissione.
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sistema volontario «KZR INiG» («il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 23 settembre 2022, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, i seguenti elementi:

- a) conformità delle partite di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
- b) rispetto da parte degli operatori economici dell'obbligo di inserire informazioni corrette nella banca dati dell'Unione o nazionale sui carburanti rinnovabili e sui carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001.

Il sistema contiene anche dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001 nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori economici a monte della catena di custodia siano trasferite agli operatori economici a valle.

Le modifiche eventualmente apportate al sistema volontario «KZR INiG», quale presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 23 settembre 2022, che possono avere un'incidenza sulla base della presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continui a soddisfare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 16 dicembre 2027.

Articolo 3

La presente decisione è abrogata se:

- a) è chiaramente dimostrato che il sistema volontario «KZR INiG» non ha attuato elementi considerati importanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
- b) il sistema volontario «KZR INiG» non presenta alla Commissione le relazioni annuali in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001;

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1).

- c) il sistema volontario «KZR INiG» non attua i criteri di controllo indipendente e altri requisiti specificati negli atti di esecuzione di cui all'articolo 29, paragrafo 8, o all'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2018/2001 o non migliora altri suoi elementi considerati importanti perché possa continuare a essere riconosciuto.

Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2022/603 è abrogata a decorrere dal 16 dicembre 2022.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2462 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2022****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi (l'«elenco europeo»), pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
- (2) L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Le autorizzazioni concesse a UAB Armar e Démonaval Recycling, impianti di riciclaggio delle navi situati rispettivamente in Lituania e in Francia, scadevano il 19 aprile 2022 e l'11 dicembre 2022. La Commissione è stata informata dalla Lituania e dalla Francia che le autorizzazioni concesse a detti impianti per effettuare operazioni di riciclaggio delle navi sono state rinnovate prima della scadenza, conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare la data di scadenza dell'inclusione degli impianti nell'elenco europeo.
- (4) La Bulgaria ha informato la Commissione che Ship and Industrial Service Ltd., un impianto di riciclaggio delle navi situato nel suo territorio, è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Bulgaria ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia inserito nell'elenco europeo. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto.
- (5) La Commissione è stata informata delle modifiche dei recapiti di Dales Marine Services Ltd. e Gardet & De Bezenac Recycling, impianti di riciclaggio delle navi situati rispettivamente nel Regno Unito e in Francia. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
- (6) La Commissione è stata informata da Kishorn Port Ltd. di una modifica della licenza che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto. La modifica aumenta le dimensioni massime della nave accettate. È pertanto opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco europeo.
- (7) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1257/2013, Işıksan, un impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia, è stato sottoposto dalla Commissione a un riesame intermedio che non ha potuto confermare che l'impianto è ancora conforme ai requisiti di cui all'articolo 13, paragrafo 1, in particolare lettere b), f) e i), del regolamento (UE) n. 1257/2013. È stato altresì stabilito che l'impianto non soddisfaceva i requisiti relativi al riciclaggio delle navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE, fissati all'articolo 13, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1257/2013. Inoltre le informazioni disponibili non consentono di concludere che una serie di navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE destinate a essere riciclate presso Işıksan vi siano state

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

effettivamente demolite, ma indicano invece che sono state trasferite presso impianti vicini che non figurano nell'elenco europeo. Questa pratica costituisce una violazione dei requisiti fissati all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1257/2013, che impone agli operatori degli impianti inclusi nell'elenco europeo di riciclare le navi battenti bandiera degli Stati membri nel loro impianto attenendosi a uno specifico piano di riciclaggio delle navi. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da eliminare l'impianto in questione.

- (8) La Commissione ha effettuato una valutazione delle indagini sugli incidenti e dell'analisi delle cause di fondo di due incidenti mortali avvenuti a febbraio 2021 e a giugno 2022 a Simsekler, un altro impianto di riciclaggio delle navi situato in Turchia. Dalle valutazioni è emerso che le cause degli incidenti non erano riconducibili a mere azioni individuali, quanto piuttosto a fattori organizzativi di base su cui il cantiere dovrebbe concentrarsi per migliorare il controllo dei rischi. Inoltre la relazione sul primo incidente mortale trasmessa all'impianto nel giugno 2021 conteneva una serie di raccomandazioni concrete per migliorare la sicurezza dei lavoratori. L'impianto non ha soddisfatto la richiesta della Commissione di essere tenuta al corrente delle misure adottate a tale riguardo. L'impianto non ha pertanto soddisfatto i pertinenti requisiti dell'articolo 13, paragrafo 1, in particolare lettere b), f) e i) del regolamento (UE) n. 1257/2013. È pertanto opportuno aggiornare l'elenco europeo in modo da eliminare l'impianto in questione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO

Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1257/2013

PARTE A

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
BELGIO						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgio Telefono: +32 (0)92512521 E-mail: peter.wyntin@galoo.com	Laterale (ormeggio in acqua), rampa	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 265 metri larghezza: 37 metri pescaggio: 12,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni	34 000 ⁽⁴⁾	31 marzo 2025

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
BULGARIA						
Ship and Industrial Service Ltd Slipway 3 Asparuhovo district 9000 Varna Bulgaria Telefono: +359 888334114 E-mail: d_kondov@yahoo.co.uk	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 140 metri larghezza: 16 metri pescaggio: 6 metri Peso a vuoto: 1 800 tonnellate	Restrizioni e condizioni sono stabilite nell'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (decisione n. 03-DO-655-00/25.01.2019)	Approvazione esplicita, periodo di riesame massimo di 30 giorni. L'autorità competente per la decisione di approvazione è il direttore dell'ispettorato regionale dell'Ambiente e delle Acque della regione in cui è ubicato l'impianto di riciclaggio.	12 500 (2)	25 gennaio 2024
DANIMARCA						
FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Danimarca www.fayard.dk Telefono: +45 75920000 E-mail: fayard@fayard.dk	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 415 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 7,8 metri	L'impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell'autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerteminde. L'autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all'orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l'attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 (2)	7 novembre 2023

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa Danimarca www.fornaes.com Telefono: +45 86326393 E-mail: recycling@fornaes.dk	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 25 metri pescaggio: 7 metri GT: 10 000	Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	30 000 ⁽⁷⁾	12 maggio 2026
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn Danimarca www.jatob.dk Telefono: +45 86681689 E-mail: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laterale, scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 30 metri pescaggio: 6 metri	L'autorizzazione ambientale consente la gestione e il deposito di frazioni di rifiuti. Il deposito intermedio in loco di rifiuti pericolosi è possibile fino a un anno.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	13 000 ⁽⁸⁾	9 marzo 2025

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
<p>Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danimarca www.modernamericanrecyclingservices.com/ E-mail: kim@mars-eu.dk</p>	<p>Scalo di alaggio</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 14 metri</p>	<p>Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn.</p> <p>Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.</p> <p>L'impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno.</p>	<p>Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.</p>	<p>0 ⁽²⁾</p>	<p>23 agosto 2023</p>

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danimarca www.smedegaarden.net Telefono: +45 75128888 E-mail: m@smedegaarden.net	Laterale, scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri* larghezza: 48 metri pescaggio: 7,5 metri (*Se la lunghezza è > 170 metri, è necessaria l'accettazione del comune di Esbjerg)	Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 4 giugno 2015 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	20 000 ⁽¹⁰⁾	11 marzo 2026
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Danimarca www.stenarecycling.dk Telefono: +45 20699190 E-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 40 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 10 metri	Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell'autorizzazione ambientale per l'impianto di riciclaggio delle navi.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 ⁽¹¹⁾	7 febbraio 2024

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
ESTONIA						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Telefono: +372 6102933 Fax +372 6102444 E-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 197 metri larghezza: 32 metri pescaggio: 9,6 metri	Autorizzazione rifiuti n. KL-511809. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0546. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l'autorizzazione.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.	24 364 ⁽¹²⁾	15 febbraio 2026
SPAGNA						
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Spagna Telefono: +34 944971552 E-mail: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laterale, rampa di demolizione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri pescaggio: 6 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione tacita. L'autorità competente per l'approvazione è l'autorità ambientale della Comunità autonoma in cui è ubicato l'impianto.	2 086 ⁽¹³⁾	3 marzo 2026

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
DDR VESSELS XXI, S.L. Porto «El Musel» Gijón Spagna Telefono: +34 630144416 E-mail: abarredo@ddr-vessels.com	Laterale, rampa di demolizione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 169,9 metri (Le navi di lunghezza superiore che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate in funzione dell'esito di uno studio di fattibilità dettagliato) larghezza: 25 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione tacita. L'autorità competente per l'approvazione è l'autorità ambientale della Comunità autonoma in cui è ubicato l'impianto.	3 600 ⁽¹⁴⁾	28 luglio 2025
FRANCIA						
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Telefono: +33 (0)769791280 E-mail: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 140 metri larghezza: 25 metri profondità: 5 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	1 500 ⁽¹⁵⁾	21 settembre 2027

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
GARDET & DE BEZENAC Recycling /Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francia Telefono: +33 (0)235951634 E-mail: normandie@baudelet.fr	Galleggiante e scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 18 metri profondità: 7 metri LDT: 7 000	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	7 730 ⁽¹⁶⁾	29 dicembre 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152 Quai de Bacalan — CS 41320 — 33082 Bordeaux Cedex Francia Telefono: +33 (0)556905800 E-mail: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 240 metri larghezza: 37 metri profondità: 17 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	9 000 ⁽¹⁷⁾	27 settembre 2026

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Recycleurs Bretons - Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Francia Telefono: +33 (0)298011106 E-mail: navaleo@navaleo.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 225 metri larghezza: 34 metri profondità: 27 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	15 000 ⁽¹⁸⁾	19 giugno 2025
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italia Telefono: +39 (0)10251561 E-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 350 metri larghezza: 75 metri profondità: 16 metri GT: 130 000	Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita	38 564 ⁽¹⁹⁾	6 giugno 2023

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
LETTONIA						
«Galaksis N», Ltd. Kapsedes street 2D Liepāja, LV-3414 Lettonia Telefono: +371 29410506 E-mail: galaksisn@inbox.lv	Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 22 metri profondità: 7 metri GT: 12 000	Cfr. permesso nazionale n. LI12IB0053	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	0 ⁽²⁰⁾	17 luglio 2024
LITUANIA						
UAB APK Minijos 180 (ormeggio 133 A), LT-93269, Klaipėda Lituania Telefono: +370 (46)365776 Fax +370 (46)365776 E-mail: uab.apk@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 130 metri larghezza: 35 metri profondità: 10 metri GT: 3 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	1 500 ⁽²¹⁾	12 marzo 2025

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
UAB Armar Minijos 180 (ormeggio 131 A), LT-93269, Klaipėda Lituania Telefono: +370 68532607 E-mail: armar.uab@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri GT: 1 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	3 910 ⁽²²⁾	12 aprile 2027
UAB Demeksa Nemuno g. 42 A (ormeggio 121), LT-93277 Klaipėda Lituania Telefono: +370 63069903 E-mail: uabdemeksa@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 58 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri GT: 3 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	0 ⁽²³⁾	22 maggio 2024

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (ormeggi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda Lituania Telefono: +370 (46)483940/483891 Fax +370 (46)483891 E-mail: refonda@wsy.lt	Laterale (ormeggio in acqua)	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 55 metri profondità: 14 metri GT: 70 000	Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazione esplicita – Notifica scritta entro 30 giorni lavorativi.	20 140 ⁽²⁴⁾	30 aprile 2025

PAESI BASSI

Damen Verolme Rotterdam B. V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Paesi Bassi Telefono: +31 (0)181234353 E-mail: MZoethout@damenverolme.com	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 400 metri larghezza: 90 metri profondità: 12 metri altezza: 90 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	0 ⁽²⁵⁾	21 maggio 2026
---	----------------------	---	---	------------------------	-------------------	----------------

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Paesi Bassi Telefono: +31 235581937 E-mail: info@decomamsterdam.eu	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 240 metri larghezza: 50 metri pescaggio: 9 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	17 500 ⁽²⁶⁾	5 ottobre 2026
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Telefono: +31 113352510 E-mail: info@hsd.nl	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 175 metri larghezza: 40 metri profondità: 10 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	30 000 ⁽²⁷⁾	26 gennaio 2026

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Paesi Bassi Telefono: +31 113351710 E-mail: slf@sagro.nl	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri profondità: 6 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	15 000 ⁽²⁸⁾	28 marzo 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Paesi Bassi Telefono: +31 180463990 E-mail: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Ormeggio in acqua e scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 33 metri profondità: 5,5 metri altezza: 45 metri (Botlekbridge)	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scafo può essere trainato sullo scalo di alaggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate.	Approvazione esplicita	17 500 ⁽²⁹⁾	12 maggio 2026

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
--------------------	-----------------------	---	---	---	--	---

NORVEGIA

ADRS Decom Gulen Indirizzo dell'impianto: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norvegia Sede: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norvegia https://adrs.no/	Laterale, scalo di alaggio, bacino di carenaggio/bacino galleggiante	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 360 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2019.0501.T	Approvazione esplicita	0 ⁽³⁰⁾	1 ottobre 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norvegia https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Laterale	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2005.0038.T	Approvazione esplicita	31 000 ⁽³¹⁾	28 gennaio 2024

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Green Yard AS Angholmen 4485 Fedå Norvegia www.greenyard.no	Bacino di carenaggio (all'interno), scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 25 metri profondità: 20 metri	Cfr. permesso nazionale n. 2018.0833.T Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi. Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all'esterno all'aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all'impianto interno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli.	Approvazione esplicita	0 ⁽³²⁾	28 gennaio 2024
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norvegia www.kleven.no	Laterale, scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 170 metri larghezza: 35 metri profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2021.0011.T	Approvazione esplicita	0 ⁽³³⁾	9 aprile 2026

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes Norvegia Telefono: +47 40039479 E-mail: knut@fosengjenvinning.no	Laterale	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme o le imbarcazioni adibite all'estrazione di idrocarburi Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 20 metri profondità: 7 metri	Cfr. permesso nazionale n. 2006.0250.T	Approvazione esplicita	8 000 ⁽³⁴⁾	9 gennaio 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norvegia www.akersolutions.com	Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2013.0111.T	Approvazione esplicita	43 000 ⁽³⁵⁾	28 gennaio 2024

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norvegia www.lutelandetoffshore.com	Laterale	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2014.0646.T	Approvazione esplicita	14 000 ⁽³⁶⁾	28 gennaio 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norvegia www.norscrap.no	Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 34 metri profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2017.0864.T Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio.	Approvazione esplicita	4 500 ⁽³⁷⁾	1 marzo 2024

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
--------------------	-----------------------	---	---	---	--	---

FINLANDIA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navientie 21100 Naantali Finlandia Telefono: +358 244511 Email try@turkurepairyard.com	Laterale, bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 250 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,9 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita	20 000 ⁽³⁸⁾	1 ottobre 2023
---	--------------------------------	--	---	------------------------	------------------------	----------------

REGNO UNITO – IRLANDA DEL NORD

Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Telefono: +44 (0)2890534189 fax +44 (0)2890458515 E-mail: Eoghan. Rainey@harland-wolff.com	Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 556 metri larghezza: 93 metri pescaggio: 7,5 metri TPL: 550 000	Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/20/11) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	12 000 ⁽³⁹⁾	16 giugno 2025
---	--	--	--	------------------------	------------------------	----------------

-
- (¹) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.
- (²) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.
- (³) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.
- (⁴) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
- (⁵) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 12 500 LDT/anno.
- (⁶) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
- (⁷) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
- (⁸) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.
- (⁹) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 200 000 LDT/anno.
- (¹⁰) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.
- (¹¹) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.
- (¹²) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 36 000 LDT/anno.
- (¹³) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 6 000 LDT/anno.
- (¹⁴) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
- (¹⁵) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.
- (¹⁶) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 12 000 LDT/anno.
- (¹⁷) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.
- (¹⁸) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- (¹⁹) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.
- (²⁰) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.
- (²¹) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- (²²) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 6 000 LDT/anno.
- (²³) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
- (²⁴) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.
- (²⁵) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- (²⁶) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 47 500 LDT/anno.
- (²⁷) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- (²⁸) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.
- (²⁹) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- (³⁰) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
- (³¹) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.
- (³²) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- (³³) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.
- (³⁴) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.
- (³⁵) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.
- (³⁶) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.
- (³⁷) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.
- (³⁸) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.
- (³⁹) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.
-

PARTE B

Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (*)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (*)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (°)
TURCHIA						
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliğa İzmir 35800, Turchia Telefono: +90 232 618 21 07 – 08 - 09 Indirizzo e-mail: info@avsargemiltd.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	54 224 (*)	2 dicembre 2025

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182162 E-mail: pamirtaner@egecelik.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	55 503 ⁽⁵⁾	12 febbraio 2025
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182030 E-mail: info@leyal.com.tr	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 100 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	64 815 ⁽⁶⁾	9 dicembre 2023

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
<p>LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182065 E-mail: demtas@leyal.com.tr</p>	Sbarco	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 63 metri pescaggio: 15 metri</p>	<p>Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.</p>	<p>Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni.</p> <p>Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.</p>	57 275 ⁽⁷⁾	9 dicembre 2023
<p>ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182105 E-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com</p>	Sbarco	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 70 metri pescaggio: 15 metri</p>	<p>Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.</p>	<p>Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni.</p> <p>Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.</p>	62 471 ⁽⁸⁾	12 febbraio 2025

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliğa Izmir 35800 Turchia Telefono: +90 2326182092 E-mail: info@sokship.com	Sbarco	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 90 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 15 giorni. Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	66 167 (4)	12 febbraio 2025

REGNO UNITO

Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edimburgo EH6 7DR Telefono: + 44 (0)1314543380; + 44 (0)7834658588 E-mail: Phil@dalemarine.co.uk	Bacino di carenaggio e ormeggio in acqua	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013, tranne le piattaforme Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 20 metri pescaggio: 7,7 metri	Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. WML/L/1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	5 019 (5)	22 maggio 2027
--	--	---	---	------------------------	-----------	----------------

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Regno Unito Telefono: +44 (0)1397773840 E-mail: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Bacino di carenaggio	Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 160 metri larghezza: 160 metri pescaggio: 13,8 metri LDT: 26 448	Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. WML/L/1175043 Modification 01 e WML/L/1175043 Modification 02) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	38 148 ⁽¹¹⁾	22 maggio 2027

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente ⁽¹⁾	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi dell'impianto, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno ⁽²⁾	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo ⁽³⁾
--------------------	-----------------------	---	---	---	--	---

STATI UNITI D'AMERICA

<p>International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Stati Uniti Telefono: +1 9568312299 E-mail: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com</p>	<p>Laterale (ormeggio in acqua), rampa</p>	<p>Navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave: lunghezza: 366 metri larghezza: 48 metri pescaggio: 9 metri</p>	<p>Il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciati all'impianto dall'Agenzia per la protezione ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti.</p> <p>Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (Toxic Substances Control Act) vieta l'importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione.</p> <p>L'impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alaggio orientale.</p>	<p>Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all'approvazione di piani di riciclaggio delle navi.</p>	<p>120 000 ⁽¹²⁾</p>	<p>9 dicembre 2023»</p>
--	--	---	---	--	--------------------------------	-------------------------

(¹) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

(²) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(³) L'inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell'elenco europeo è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione della Commissione che prevede l'inclusione dell'impianto, salvo diversamente indicato.

(⁴) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(⁵) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(⁶) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 80 000 LDT/anno.

(⁷) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 70 000 LDT/anno.

(⁸) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 90 000 LDT/anno.

(⁹) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.

(¹⁰) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 LDT/anno.

(¹¹) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 38 148 LDT/anno.

(¹²) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 120 000 LDT/anno.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2014/194/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 106 del 9 aprile 2014)

Titolo nel sommario e a pagina 2, considerando 2 e articolo 1:

anziché: «la Repubblica d'Islanda»

leggasi: «l'Islanda».

Rettificata del regolamento di esecuzione (UE) 2022/978 della Commissione, del 23 giugno 2022, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167 del 24 giugno 2022)

Pagina 77, allegato II che sostituisce l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, tabella, parte IV.1, numero di prodotto 9,

anziché:

«9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80,	Corea del Sud (Repubblica di)	47 773,95	47 773,95	46 735,39	47 254,67	49 549,16	49 549,16	49 010,58	49 010,58	25 %	09.8846
		7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Taiwan	44 302,39	44 302,39	43 339,29	43 820,84	45 948,59	45 948,59	45 449,15	45 449,15	25 %	09.8847
			India	29 610,23	29 610,23	28 966,53	29 288,38	30 710,50	30 710,50	30 376,69	30 376,69	25 %	09.8848
			Sud Africa	25 765,68	25 765,68	25 205,56	25 485,62	26 723,10	26 723,10	26 432,63	26 432,63	25 %	09.8853
			Stati Uniti	24 090,93	24 090,93	23 567,21	23 829,07	24 986,11	24 986,11	24 714,52	24 714,52	25 %	09.8849
			Turchia	20 046,66	20 046,66	19 610,86	19 828,76	20 791,56	20 791,56	20 565,57	20 565,57	25 %	09.8850
			Malaysia	12 700,45	12 700,45	12 424,35	12 562,40	13 172,38	13 172,38	13 029,20	13 029,20	25 %	09.8851
			Altri paesi	50 944,84	50 944,84	49 837,34	50 391,09	52 837,87	52 837,87	52 263,55	52 263,55	25 %	(¹¹)»

leggasi:

«9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili	7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80,	Corea del Sud (Repubblica di)	47 773,95	47 773,95	46 735,39	47 254,67	49 549,16	49 549,16	49 010,58	49 010,58	25 %	09.8846
		7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80	Taiwan	44 302,39	44 302,39	43 339,29	43 820,84	45 948,59	45 948,59	45 449,15	45 449,15	25 %	09.8847
			India	29 610,23	29 610,23	28 966,53	29 288,38	30 710,50	30 710,50	30 376,69	30 376,69	25 %	09.8848
			Sud Africa	25 765,68	25 765,68	25 205,56	25 485,62	26 723,10	26 723,10	26 432,63	26 432,63	25 %	09.8853
			Stati Uniti	24 090,93	24 090,93	23 567,21	23 829,07	24 986,11	24 986,11	24 714,52	24 714,52	25 %	09.8849
			Turchia	20 046,66	20 046,66	19 610,86	19 828,76	20 791,56	20 791,56	20 565,57	20 565,57	25 %	09.8850
			Altri paesi	63 645,29	63 645,29	62 261,69	62 953,49	66 010,25	66 010,25	65 292,75	65 292,75	25 %	(¹¹)».

Pagina 85, allegato II che sostituisce l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, tabella, parte IV.2, numero di prodotto 9,

anziché:

«9	Altri paesi	50 944,84	50 944,84	49 837,34	50 391,09	52 837,87	52 837,87	52 263,55	52 263,55»
----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

leggasi:

«9	Altri paesi	63 645,29	63 645,29	62 261,69	62 953,49	66 010,25	66 010,25	65 292,75	65 292,75».
----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------

Rettifica del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 325 del 16 dicembre 2019)

Pagina 33, allegato III, punto 1), lettera a), parte introduttiva:

anziché: «a) nella tabella di cui alla Parte I, nella registrazione relativa alla voce 3A il riferimento nella terza colonna al «regolamento (CE) n. 661/229» è sostituito dal seguente:»

leggasi: «a) nella tabella di cui alla Parte I, nella registrazione relativa alla voce 3A il riferimento nella terza colonna al «regolamento (CE) n. 661/2009» è sostituito dal seguente:».

Pagina 33, allegato III, punto 1), lettera b):

anziché: «b) ogni successivo riferimento al «regolamento (CE) n. 661/229» in tutto l'allegato II è sostituito dal riferimento al «regolamento (UE) 2019/2144»;»

leggasi: «b) ogni successivo riferimento al «regolamento (CE) n. 661/2009» in tutto l'allegato II è sostituito dal riferimento al «regolamento (UE) 2019/2144»;».

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/2387 della Commissione, del 30 agosto 2022, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/655 per quanto riguarda l'adeguamento delle disposizioni sul monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali per includervi i motori di potenza inferiore a 56 kW e superiore a 560 kW

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 316 dell'8 dicembre 2022)

Pagina 3, articolo 1, punto 3):

anziché:

«3) all'articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al presente regolamento prima del 26 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate in conformità alle prescrizioni dell'allegato.”»

leggasi:

«3) all'articolo 3 bis è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Non è necessario rivedere o estendere le omologazioni UE dei tipi di motore o delle famiglie di motori omologate in conformità al presente regolamento prima del 28 dicembre 2022 a seguito delle prove effettuate in conformità alle prescrizioni dell'allegato.”»

Pagina 6, allegato, punto 7):

anziché:

«2.6.1.1.1. Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al a % dell'EDP, conformemente alla tabella 2. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.

2.6.1.1.2. Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al b % dell'EDP, conformemente alla tabella 2. I verbali della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.»

leggasi:

«2.6.1.1.1. Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al a % dell'EDP, conformemente alla tabella 2. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024.

2.6.1.1.2. Prova di 9 motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al b % dell'EDP, conformemente alla tabella 2. I verbali della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.»

Pagina 7, allegato, punto 7):

anziché:

«2.6.2.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al c % dell'EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.

2.6.2.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al d % dell'EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.»

- leggasi:*
- «2.6.2.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio inferiore al c % dell'EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024.
 - 2.6.2.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM con un accumulo di esercizio superiore al d % dell'EDP, conformemente alla tabella 3. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.».

Pagina 8, allegato, punto 7):

- anziché:*
- «2.6.2.2.1. I risultati delle prove dei primi x motori devono essere presentati prima della data posteriore tra le seguenti:
 - a) 26 dicembre 2024;»

- leggasi:*
- «2.6.2.2.1. I risultati delle prove dei primi x motori devono essere presentati prima della data posteriore tra le seguenti:
 - a) 28 dicembre 2024;».

Pagina 9, allegato, punto 7):

- anziché:*
- «2.6.2.2.3. [...]
 - a) [...]
 - i) un risultato delle prove dei motori con un accumulo di esercizio compreso tra il c % e il d % dei valori dell'EDP di cui alla tabella 3 entro il 26 dicembre 2025; oppure»

- leggasi:*
- «2.6.2.2.3. [...]
 - a) [...]
 - i) un risultato delle prove dei motori con un accumulo di esercizio compreso tra il c % e il d % dei valori dell'EDP di cui alla tabella 3 entro il 28 dicembre 2025; oppure».

Pagina 9, allegato, punto 7):

- anziché:*
- «2.6.3.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale non antecedente di oltre due anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.
 - 2.6.3.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale antecedente di almeno quattro anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.».

- leggasi:*
- «2.6.3.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale non antecedente di oltre due anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024.
 - 2.6.3.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM con anno di produzione della macchina mobile non stradale antecedente di almeno quattro anni la data della prova (cfr. figura 2), conformemente alla tabella 4. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.».

Pagina 10, allegato, punto 7):

- anziché:*
- «2.6.4.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio inferiore a c (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2024.
 - 2.6.4.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio superiore a d (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 26 dicembre 2026.».
- leggasi:*
- «2.6.4.1.1. Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio inferiore a c (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2024.
 - 2.6.4.1.2. Prova di x motori del gruppo ISM per i quali il contachilometri della macchina mobile non stradale indica un accumulo di esercizio superiore a d (km) conformemente alle tabelle 4 e 6. I risultati della prova devono essere presentati all'autorità di omologazione entro il 28 dicembre 2026.».
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT